

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI ISCRITTI AL REA

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 219/2016, alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale (in relazione alle funzioni amministrative ed economiche stabilite dall'art. 2 della suddetta legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle Regioni) si procede con l'applicazione di diritti annuali in **misura fissa** per le **imprese individuali** (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) e per i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)** e mediante applicazione di **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente**, per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative **unità locali**.

Alcuni soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (ad es. le **società semplici** e le **società di cui al D.Lgs. n. 96/2001**) pur essendo obbligati al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente pagano - ancora per quest'anno - in **misura predefinita** in attesa della modifica del decreto regolamentare sull'accertamento del diritto annuale che individui, per tali soggetti, le modalità di calcolo sulla base del fatturato.

Giusto quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014 (quindi il riferimento è al D.M. 21 aprile 2011 "*Determinazione delle misure del diritto annuale 2011*" i cui importi sono stati riconfermati anche per le annualità dal 2012 al 2014) ha subito una riduzione progressiva che **a partire dall'anno 2017 è pari al 50%**.

Con **decreto del 22/05/2017** (pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017) il Ministero dello Sviluppo Economico ha successivamente autorizzato **per il triennio 2017-2019** la Camera di commercio di Taranto **all'incremento percentuale del 20% della misura del diritto annuale**, rispetto alle misure sopra indicate, ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. (per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese) giusta delibera del Consiglio camerale n. 3 del 28/03/2017.

IMPORTI DA VERSARE E MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Con **nota circolare n. 0026505 del 16/01/2018** il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "*Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio*" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la **riduzione percentuale stabilita a partire dall'anno 2017 è pari al 50 %** rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "*Determinazione delle misure del diritto annuale 2011*" con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Per le Camere di commercio, come quella di Taranto, che sono state autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'**incremento percentuale del 20%** con decreto del 22/05/2017 per l'**anno 2018** si applicano, alle misure fisse e predefinite del diritto annuale come stabilite con D.M. 21 aprile 2011, **prima la riduzione del 50%** è poi **l'incremento percentuale del 20%**, così che gli importi, di seguito riepilogati, restano sostanzialmente invariati rispetto a quanto già stabilito per il 2016 e 2017.

Si ricorda che in ogni caso ai suddetti importi si applicano **le modalità di calcolo e arrotondamento** stabilite con **nota circolare del MISE n. 19230 del 3/03/2009** (scaricabile integralmente dal sito della camera) ed ulteriormente illustrate con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.

Tipo impresa	Sede (importo comprensivo della maggiorazione)	Unità locale (importo comprensivo della maggiorazione)
Imprese individuali iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	52,80 (arrotondato 53,00)	10,56 (arrotondato 11,00)
Società semplici agricole (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione nella sezione società semplici e nella sezione imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola)	60,00	12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola	120,00	24,00

iscrizione nella sezione società semplici)		
Società tra avvocati vedi articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n.96/2001	120,00	24,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2 lettera b) DPR n. 581/1995): per ciascuna di esse		66,00
Soggetti iscritti solo nel R.E.A. (versano solo per la sede in quanto è escluso il pagamento per eventuali unità locali iscritte)	18,00	---

Ai fini del calcolo del diritto annuale da versare a favore della Camera di commercio competente per territorio entro il **termine ordinario di versamento** (si veda il capitolo successivo TERMINI DI VERSAMENTO) si ricorda che, quando necessario, occorre procedere all'**arrotondamento dell'importo complessivamente dovuto** (per sede ed unità locali iscritte) mantenendo nei risultati intermedi l'arrotondamento ai *cinque decimali*, e di seguito al *centesimo di euro* (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) **ed infine all'unità di euro** (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

Quando il versamento venga eseguito, invece, **nei 30 giorni successivi al termine ordinario** all'importo già determinato ed arrotondato ad unità di euro si applica la **maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo** e in questo caso l'importo finale (da versare tutto sul codice tributo 3850) viene espresso in centesimi di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** (per **unità locale** si intende l'impianto operativo - es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc. - o amministrativo/gestionale - es. ufficio, magazzino, deposito - ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche) devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale un **diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per l'impresa** (con un importo massimo stabilito per ogni unità locale pari a 120 euro).

IMPRESE PLURILOCALIZZATE: allegata alla presente - nel caso di impresa iscritta con unità locali in provincia e/o fuori provincia - vi è una **scheda informativa** che riassume il numero delle unità locali e le Camere di commercio a cui effettuare il versamento. E' possibile altresì utilizzare il sito nazionale di calcolo e pagamento (<http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/>) o in alternativa utilizzare il foglio di calcolo presente sul sito istituzionale della Camera di commercio al fine di determinare correttamente l'importo dovuto.

Il calcolo, infatti, è differente a seconda che si tratti di:

- **imprese che esercitano attività senza unità locali** queste dovranno versare il diritto sopra indicato (relativo alla propria tipologia di impresa) applicando - ove necessario - l'arrotondamento ad unità di euro;
- **imprese che esercitano attività anche tramite unità locali** (esclusi i soggetti iscritti solo nel R.E.A.) dovranno versare oltre all'importo dovuto per l'impresa anche l'importo dovuto per le unità locali già iscritte al 1/01/2018, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base ai dati riportati nella scheda informativa allegata alla presente.

Nel caso di imprese che esercitano anche tramite unità locali si distinguerà tra:

- **imprese con sede ed unità locali site nella stessa provincia** si somma all'importo dovuto per la sede (non arrotondato) l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso espresso in centesimi) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro.

Formula: importo sede non arrotondato + (importo singola unità locale x n. unità locali) = importo finale da arrotondare al centesimo di euro e infine all'unità di euro.

Esempio: impresa individuale in sez. speciale + 1 UL € 52,80 + € 10,56 = 63,36 arrotondato € 63,00
impresa individuale in sez. speciale + 2 UL € 52,80 + (€ 10,56x2) = 73,92 arrotondato € 74,00

- **imprese con unità locali iscritte in province diverse dalla sede** dovranno effettuare oltre al versamento dovuto per la sede (ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede vedi punto precedente) anche quello per le unità locali fuori provincia moltiplicando l'importo non arrotondato (e non maggiorato) dovuto per ogni unità locale per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2018 (i dati sono quelli riportati nella scheda informativa allegata) applicando altresì la percentuale di maggiorazione autorizzata - ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. - sull'intero importo dovuto a tale camera, che dovrà essere successivamente arrotondato al centesimo di euro ed all'unità di euro. L'importo così determinato dovrà essere indicato sul modello F24 con un rigo separato per ogni Camera di commercio destinataria del versamento (individuata con l'apposito **codice ente = sigla provincia**).

Esempio: impresa individuale in sez. speciale con 1 UL nella provincia di Taranto e n. 1 UL nella provincia di Brindisi (entrambe con maggiorazione del 20%) codice ente **TA** € 52,80+10,56 = € 63,36 arrotondato € 63,00 codice ente **BR** € 10,56 arrotondato € 11,00

ATTENZIONE: In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella riportata nella scheda informativa si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle imprese e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione non effettuate.

Le **unità locali** che abbiano **cessato l'attività al 31/12/2017**, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata **dopo il 30 gennaio 2018** sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2018.

Le **unità locali iscritte nel corso del 2018** - ove riportate nella scheda informativa - non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale al momento della presentazione della domanda di

iscrizione, o entro 30 giorni con modello F24. Se tale pagamento non è stato eseguito, potrà essere regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza indicata.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato per tutte le imprese ed i soggetti già iscritti al 1/01/2018 al Registro delle imprese e/o al R.E.A. entro il **termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17 comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i.). Per maggiori dettagli e informazioni si invita a visitare il sito della Camera di commercio di Taranto.

Il pagamento **può** essere effettuato, nei trenta giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando l'importo del diritto annuale dovuto (espresso in **unità di euro**) dello **0,40%** a titolo di **interesse corrispettivo** (con arrotondamento matematico al **centesimo di euro** in base al terzo decimale). L'importo così determinato deve essere versato con il **codice tributo 3850**, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti su modello F24.

I termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

COME SI VERSA

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con le modalità sotto riportate:

- con **modello F24** (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane o tramite gli intermediari abilitati) compilato seguendo le istruzioni sotto riportate, eventualmente compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale (solo se l'importo del credito da compensare sia stato preventivamente verificato e confermato dall'Ufficio competente della camera);
- pagando direttamente on-line tramite la **piattaforma PagoPA** collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **in questo modo è possibile sia calcolare quanto dovuto che pagare direttamente online.**

F24	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il <u>codice fiscale</u> dell'impresa (<u>non la P.IVA</u>), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Attenzione: nel caso di indicazione di un C.F. diverso rispetto a quello riportato nella nota informativa inviata (corrispondente a quello depositato al Registro delle imprese) il versamento non verrà abbinato alla posizione dell'impresa. E' necessario in tal caso presentare l'obbligatoria denuncia di variazione al Registro delle imprese del C.F. e dei dati anagrafici (anche se variati da Anagrafe Tributaria)
Sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI	<u>codice ente locale/codice comune:</u> indicare la sigla della provincia della Camera di commercio (TA) destinataria del versamento (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). Le imprese con unità locali in più province indicano distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera compilando per ognuna un rigo. <u>ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili:</u> non compilare <u>codice tributo:</u> 3850 <u>rateazione:</u> non compilare <u>anno di riferimento:</u> 2018 <u>importi a debito versati:</u> indicare l'importo dovuto calcolato in base alle istruzioni sopra riportate <u>importi a credito compensati:</u> non compilare

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale sarà contestata una sanzione amministrativa sull'**ammontare del diritto dovuto**, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. n. 54/2005, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19/12/2005, successivamente modificato, consultabile integralmente sul sito.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale, o versano in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando della riduzione della misura della sanzione applicabile avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

Se il pagamento viene eseguito **entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento (c.d. ravvedimento breve)** si applica la sanzione ridotta al **3,75%** (1/8 del 30%, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005), mentre nel caso di versamento eseguito **entro un anno dalla scadenza del termine di versamento (c.d. ravvedimento lungo)**, la sanzione è ridotta al **6%** (1/5 del 30% come stabilito dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005).

Il versamento dovrà essere eseguito su modello F24 sez. **IMU e altri Tributi Locali** versando oltre al diritto omesso – totalmente o parzialmente – con il **codice tributo 3850**, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera – **codice tributo 3851** – e la sanzione ridotta – **codice tributo 3852** – indicando nel campo codice Ente la sigla della provincia “**TA**” e nel campo anno di riferimento per tutti e tre i codici l'anno della violazione che si intende

sanare (oltre all'anno in corso è ancora al momento possibile sanare con questo istituto solo l'annualità 2017, avendo presente per le nuove iscrizioni sempre la scadenza di un anno).

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

Le imprese che trasferiscono nel corso dell'anno la sede legale in altra provincia, versano il diritto annuale **solo** a favore della Camera di commercio **ove la sede è iscritta al 1 gennaio 2018**.

Nel caso in cui nella provincia di provenienza l'impresa continui a svolgere l'attività all'indirizzo già sede legale dell'impresa questa dovrà essere iscritta come unità locale; il diritto annuale in tal caso dovrà essere versato entro 30 giorni, come previsto per le unità locali di nuova iscrizione, in aggiunta al diritto già dovuto.

Le **imprese individuali** sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2018 solo nel caso abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2017 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2018. Nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso, salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa.

Le **società e gli altri soggetti collettivi** sono esonerate dal pagamento del diritto annuale quando abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2017 (oppure siano state sciolte senza messa in liquidazione entro la stessa data, ove ciò sia consentito dalle disposizioni di legge) ed abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2018**.

Si ricorda che la presente lettera informativa viene inviata esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che è stato comunicato al Registro delle imprese. **Non verrà più effettuato alcun invio cartaceo ai soggetti sprovvisti di una P.E.C. valida depositata in quanto tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, comunicando altresì eventuali variazioni** (per ulteriori informazioni consultare la sezione "Pratica semplice" del sito www.registroimprese.it). Si raccomanda, pertanto, di controllare che la propria casella sia sempre attiva, verificandone periodicamente il contenuto.

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida a tutti gli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sul sito istituzionale della Camera di commercio www.camcomtaranto.gov.it nella sezione **Diritto annuale** sono disponibili informazioni di carattere generale oltre ai fogli di calcolo per il calcolo del diritto annuale 2018 ed il calcolo del ravvedimento operoso 2017. E' disponibile altresì il **sito nazionale di calcolo e pagamento** del diritto annuale (<http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/>).

Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Ufficio diritto annuale ai seguenti numeri 099/7783150, 099/7783129, fax 099/7783042, e-mail: dirittoannuale@ta.camcom.it.